





REGOLAMENTO PER L' ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

❖ Revisione corrente: 0 del 15/05/2018

Descrizione revisione:

Recepimento rilievi:

Integrazioni punti:

Responsabilità	Funzione all'interno di ISET	Nominativo	Firma per distribuzione controllata
Responsabile per la redazione	R. Q.	L. Benatti	
	Resp. Commerciale	M. Roncadi	
Responsabile per la verifica	Dir. Gen.	G.L. Ravara	
Responsabile per approvazione	Alta Direzione	B. Xu	

COPIA NON CONTROLLATA

COPIA CONTROLLATA X N° 1 DISTRIBUITA A ACCREDIA

INDICE

Pag. 2

Articolo 1) Oggetto del Regolamento

Pag. 3

Articolo 2) Condizioni Generali

Pag. 5

Articolo 3) Processo di Ispezione

Pag. 7

Articolo 4) Concessione d'uso dei marchi e segni distintivi

Pag. 12

Articolo 5) Obblighi del Cliente

Pag. 13

Articolo 6) Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Pag. 14

Articolo 7) Sospensione, revoca e rinuncia del Rapporto di Ispezione

Pag. 14

Articolo 8) Tariffe

Pag. 16

Articolo 9) Limiti della attività ispettiva e responsabilità

Pag. 17

Articolo 10) Trattamento dei dati personali

Pag. 18

Articolo 11) Ricorsi e Reclami

Pag. 19

Articolo 12) Foro competente

Pag. 20

Articolo 13) Clausola di accettazione

Pag. 20

Note

Pag. 21

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 – Generalità

Il presente Regolamento, approvato dalla Alta Direzione di ISET srl (qui di seguito ISET) e dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (di seguito CSI), stabilisce la procedura che viene applicata da ISET per l'attività di ispezione.

Per le attività ispettive nell'ambito dei settori in cui opera ISET vale quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.

Le informazioni del presente Regolamento sui prodotti certificabili, sono scaricabili dal sito web:

- www.iset-italia.eu

1.2 – Scopo della attività

Scopo della attività è di dare assicurazione – con un adeguato livello di fiducia – che l'ispezione sia conforme e venga mantenuta conforme ai requisiti previsti dalle Direttive e o Regolamenti europei applicabili, alle disposizioni legislative nazionali, alle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

Detto scopo viene conseguito mediante un'attività di valutazione documentale condotta sia preliminarmente al rilascio del Rapporto di Ispezione sia attraverso l'attività di ispezione vera e propria.

L'attività di ispezione è definita da Norme, Decreti Nazionali, dalle Direttive Europee, e o Regolamenti Europei e i criteri da essi stabiliti, costituiscono riferimento fondamentale a cui ISET si attiene in modo rigoroso.

ISET non assume e non può assumere alcuna responsabilità circa l'esito di detta attività di ispezione.

1.3 – Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) è composto da almeno un membro per ognuna delle categorie delle parti terze interessate quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- clienti di ISET srl;
- produttori di beni e fornitori servizi (es. associazioni dell'artigianato, associazione di imprenditori edili, associazioni industriali, del commercio, del terziario) operanti nei settori coperti dalle attività di ISET srl o in settori ad essi affini;
- committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate da ISET (es. ancora associazioni di produttori come sopra e associazioni di consumatori, associazioni di proprietari di immobili e grande committenza);

- autorità di regolamentazione competenti nei settori di attività del ISET srl (es.: Enti Pubblici appaltanti, Comuni, Pubblica Amministrazione);

Il CSI fornisce un parere in merito a:

- Le politiche e i principi relativi all'imparzialità delle attività di ispezione
- Qualsiasi tendenza da parte di ISET a permettere che considerazioni commerciali o di altro tipo impediscano la fornitura coerente ed imparziale di attività di ispezione
- Aspetti che influenzino l'imparzialità e la fiducia nella attività di ispezione, compresa la trasparenza

L'attività del CSI è esplicitata all'interno dell'Allegato 3 al Manuale Qualità ai sensi della norma ISO/IEC 17020 in ultima revisione.

ISET contatta gli Organi Direttivi delle parti interessate (enti, associazioni, autorità, ecc..) invitandoli ad individuare e ad affidare l'incarico ad un loro rappresentante delegato a prendere parte alle riunioni del CSI convocate da ISET.

In caso di eventuali inadempienze da parte di un incaricato membro del CSI, ISET provvede ad allertare gli Organi Direttivi delle suddette parti interessate presentando motivata giustificazione cui potrà conseguire una revoca dell'incarico del membro in questione.

Il CSI deve essere esente da eventuali pressioni commerciali, economico finanziarie e di altro tipo che potrebbero influenzarne le decisioni.

Articolo 2 – CONDIZIONI GENERALI

2.1 – Attività di Ispezione, Procedure e Norme applicabili

2.1.1 – Prima di procedere alla formulazione dell'offerta di ispezione ISET, tramite l'organo della Direzione (Direttore Generale), analizza la richiesta del potenziale Cliente per controllarne la pertinenza e la fattibilità del processo di ispezione alle categorie di abilitazione in possesso.

2.1.2 – Attraverso la trasmissione dei dati dal parte del Cliente, ISET determina l'esatta classificazione dell'impianto da esaminare (TT,TN,TI), individuando quali prove sono da eseguire, dandone comunicazione al Cliente.

2.1.3 – L'ambito di competenza ISET per l'attività di ispezione è relativa a verifiche elettriche condotte ai sensi del DPR 462/2001 e della Direttiva 11 marzo 2002 per le seguenti tipologie:

- installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati sino a 1000V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;

2.1.4 – Le visite sono condotte attraverso l'applicazione della Procedura ISET “POUT09 - Verifiche periodiche e straordinarie dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici (ai sensi del DPR 462/2001)”

2.2 – Requisiti del Cliente richiedente l'ispezione

2.2.01 – La Visita ispettiva relativa a verifiche elettriche condotte ai sensi del DPR 462/2001 e della Direttiva 11 marzo 2002 può essere richiesta dal proprietario degli impianti elettrici ovvero da un Mandatario che abbia con lo stesso uno specifico accordo scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.

2.2.02 – Il Rapporto di Ispezione verrà concesso al Cliente dopo aver verificato la conformità dell'impianto elettrico alle relative prescrizioni delle Direttive e/o Regolamenti, alle disposizioni legislative nazionali, norme o specifiche tecniche.

2.3 – Ottenimento e mantenimento del Rapporto di Ispezione – Importi dovuti

Il rilascio del Rapporto di Ispezione ed il mantenimento dello stesso sono subordinati:

- alla sottoscrizione per accettazione del contratto e di tutte le clausole previste
- all'esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti delle direttive e/o normative / disposizioni legislative / regolamentari applicabili

- al pagamento dell'importo per le attività di verifiche previste
- al pagamento dell'importo per la gestione delle attività relative al rilascio del Rapporto di Ispezione

2.4 – Risorse impiegate da ISET - facoltà di ricusazione

2.4.01 – Le attività di ispezione sono effettuate da ISET presso il Cliente secondo specifiche procedure in conformità alle norme applicabili.

2.4.02 – Le attività di ispezione presso il Cliente sono svolte da personale dipendente ISET ovvero da personale esterno, qualificato secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili, e tenuto al rispetto degli obblighi di segretezza e imparzialità.

2.4.03 – Il Cliente ha la facoltà di ricusare l'ispettore proposto da ISET, dandone motivata giustificazione scritta, con anticipo di almeno 5 gg lavorativi rispetto alla data fissata per la visita.

2.5 – Impegno di riservatezza

Tutti gli atti relativi alla domanda di ispezione e alla valutazione dei processi e impianti/dispositivi (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di visita, ecc) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento di cui ISET aderisce e nei confronti dell'Organismo di accreditamento ACCREDIA.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla ispezione sono riservati solo al personale ISET coinvolto nell'iter di ispezione.

Nel caso in cui informazioni relative al processo di ispezione debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, ISET ne darà avviso per iscritto al richiedente, ad esempio qualora un consumatore presentasse un reclamo (rif. art. 11 del presente Regolamento)

In caso di informazioni richieste dalle Autorità ai fini di indagini giudiziarie ove possa ricorrere il reato di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 CP) la presente clausola si intende non applicabile, salvo verifica con l'autorità stessa.

2.6 – Divieto di svolgere attività di consulenza

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, ISET non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già realizzata l'attività di ispezione.

Oltre a non svolgere attività di consulenza, ISET non interviene nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'uso o nella manutenzione dei

dispositivi/impianti, né rappresenta i soggetti impegnati in attività inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già realizzata l'attività di ispezione.

Articolo 3 – PROCESSO DI ISPEZIONE

3.1 – Richiesta di fattibilità per l'attività di ispezione

3.1.01 Il Cliente invia a ISET una richiesta scritta a mezzo e-mail presentando le proprie esigenze relative al rilascio di un Rapporto di Ispezione attestante la conformità alle normative di riferimento.

- L'Ufficio Commerciale (UFF COMM) di ISET valuta ed esamina la richiesta congiuntamente alla Direzione (Direttore Generale) ed eventualmente al Responsabile Tecnico, verificando la fattibilità della richiesta di ispezione, esaminando di possedere i requisiti, le competenze, il personale idoneo, le attrezzature necessarie a far fronte a un processo di ispezione, ed i tempi previsti.
- L'UFF COMM ad esame approvato dalla Direzione, invia una proposta economica ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462", calcolata in base ai tempi e i costi stabiliti e disponibili nel Tariffario in vigore, assieme al modulo ModUT09.05 "Conferimento di Incarico".

3.1.02 Presentazione della domanda di ispezione

- Il Cliente sottoscrive per accettazione la proposta economica ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462".
- Al cliente viene richiesta la compilazione e la sottoscrizione del modulo ModUT09.05 Sezione I e Sezione II come Conferimento di incarico ad ISET; nella Sezione I devono essere specificate le caratteristiche dell'impianto/dispositivo elettrico da ispezionare, al fine di non lasciare alcun dubbio circa le operazioni e i metodi da seguire.
- In allegato al Conferimento di Incarico (ModUT09.05) dovrà essere fornita dal Cliente la documentazione indicata (dove pertinente/previsto).
- Il Conferimento di Incarico (ModUT09.05) e il modulo di Accettazione ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462" devono essere debitamente timbrati e firmati **in tutte le loro pagine** dal legale rappresentante del Cliente oppure da una persona munita di procura.
- La Direzione di ISET effettua un riesame ultimo del contratto e accetta di assumere l'incarico per il processo di ispezione, sottoscrivendo il ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462" e il modulo ModUT09.05 "Conferimento di Incarico" in tutte le pagine.
- UFF COMM assegna il numero cronologico alla Commessa sottoscrivendo il documento in tutte le pagine.
- UFF COMM invia comunicazione scritta al Cliente per comunicare l'accettazione dell'incarico e apertura commessa.

3.2 – Istruzione della domanda

3.2.01 – Al ricevimento del Conferimento dell'incarico (ModUT09.05), l'Ufficio Tecnico (nella figura del Responsabile Tecnico di ISET) e il Responsabile Commerciale, provvedono a:

- archiviare il Conferimento dell'incarico (ModUT09.05), compiendo un riesame preliminare dello stesso e della relativa documentazione allegata;
- richiedere al Cliente approfondimenti eventuali che si rendessero necessari a loro giudizio sulla documentazione trasmessa;
- concordare con il Cliente la data/e di effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui al 2.2;
- concordare con il Cliente l'accesso all'impianto/dispositivo per l'ispezione, programmando quando il caso un distacco dell'alimentazione, parziale o totale;
- richiedere al Cliente di mettere a disposizione dell'ispettore di ISET il personale adeguato per poter dare assistenza durante la verifica.

3.3 – Iter ispettivo – Verifica presso il Cliente

3.3.01 – La verifica in campo è sempre preceduta dall'analisi documentale effettuata dal personale incaricato ISET alla esecuzione delle attività di ispezione per verificare il possesso dei requisiti di cui in 2.2.

Durante la verifica, gli ispettori ISET devono essere assistiti da personale indicato dal Cliente, questi, peraltro, devono consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto di ispezione, anche per l'intervista al personale coinvolto nelle suddette attività.

Il Cliente s'impegna a fornire agli ispettori ISET tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- informazioni necessarie per l'accesso in condizioni di sicurezza ai siti che saranno oggetto di verifica (v. Art.6);
- gli eventuali strumenti e procedure applicate per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle direttive/regolamenti.

Il Cliente dichiara di accettare la eventuale presenza di un Ispettore ACCREDIA e/o di un rappresentante dell'Autorità Competente, quando previsti, in accompagnamento al tecnico operatore di ISET incaricato dello svolgimento dell'attività di Ispezione.

I costi previsti per la presenza di tali osservatori sono a carico di ISET.

Nel corso della verifica, l'ispettore ISET annota negli appositi spazi previsti nella Guida alla verifica degli impianti di messa a terra (POUT09 All.2) o nella Guida alla verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (POUT09 All.3),

a seconda della prova, ogni osservazione emersa durante l'indagine documentale, di ispezione e strumentale.

La Guida alla verifica degli impianti di messa a terra POUT09 All.2 o la Guida alla verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche POUT09 All.3 nel suo complesso offre una traccia per la verbalizzazione dei risultati nel corso dell'ispezione, secondo il tipo di impianto/dispositivo.

A richiesta del Cliente, copia della Guida alla verifica degli impianti di messa a terra POUT09 All.2 o della Guida alla verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche POUT09 All.3 può essere rilasciata al Cliente.

Ogni altro dato, appunto, schizzo o altro materiale eseguito dall'Ispettore ISET nel corso della visita va conservato e allegato alla documentazione interna di ISET.

Qualora, durante l'ispezione o nella valutazione dei rilievi, si facesse ricorso a formule non presenti in normativa, a letture non dirette ma ricavate o ad altri metodi di calcolo, essi dovranno essere sottoposti all'approvazione del Responsabile Tecnico di ISET, che dovrà dare autorizzazione scritta del procedimento adottato.

3.3.02 – Al termine della verifica in campo, l'ispettore di ISET compila e sottoscrive la Sezione III e Sezione IV del ModUT09.05 "Conferimento di Incarico", che andrà sottoscritta anche dal Cliente (o suo rappresentante).

Prima della firma del ModUT09.05, il Cliente:

- viene messo al corrente del risultato della verifica;
- ha l'opportunità di prendere visione con l'ispettore ISET del risultato della verifica.

3.3.03 – In casi ISET rilevi delle "Non Conformità", informa il Cliente e le autorità competenti⁽¹⁾.

Il Cliente, una volta risolte tutte le motivazioni che hanno portato alla segnalazione della "Non Conformità", potrà richiedere ad ISET una verifica ispettiva straordinaria. ISET si riserva la facoltà di effettuare la visita ispettiva straordinaria.

I costi della visita ispettiva straordinaria sono a carico del Cliente.

3.4 **Emissione del Rapporto di Ispezione**

3.4.01 – Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sull'impianto/dispositivo presso il Cliente (v. paragrafo 3.3), ISET procede all'emissione del Rapporto di Ispezione.

3.4.02 – Il verbale relativo ad ogni ispezione effettuata viene emesso da ISET, su apposita modulistica, riportando i risultati dei controlli eseguiti:

- ModUT09.02 per impianti contro le scariche atmosferiche
- ModUT09.03 per impianti di messa a terra in generale.

- 3.4.03 – I Rapporti di Ispezione vengono compilati e firmati dall'esecutore dell'ispezione e esaminati e controfirmati dal Direttore Generale di ISET.
- 3.4.04 – Per le attività di verifica concluse con esito favorevole, i Rapporti di Ispezione attestati la conformità dell'impianto alle normative di riferimento sono trasmesse al Cliente tramite l'Ufficio Commerciale / Amministrativo di ISET.
- 3.4.05 – Qualora le attività di verifica si concludano con esito NON favorevole, ISET tramite il proprio Ufficio Commerciale / Amministrativo trasmette copia dei Rapporti di Ispezione al Cliente, senza l'attestazione di conformità, spiegandone la motivazione, e ne dà informazione alle autorità competenti¹.
- 3.4.06 – In caso di verifica Ispettiva NON favorevole, il Cliente, risolte tutte le motivazioni che hanno portato alla segnalazione di un esito NON favorevole, può richiedere ad ISET di effettuare una visita ispettiva straordinaria.
ISET si riserva la facoltà di effettuare la visita ispettiva straordinaria. I costi della visita ispettiva straordinaria sono a carico del Cliente.
- 3.4.07 – Nel caso di verifica Ispettiva NON favorevole, il Cliente può presentare ricorso secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Regolamento.
- 3.4.08 – ISET informa il Cliente di ogni riscontro e/o accertamento di errata trascrizione nel Rapporto di Ispezione della data di emissione, dell'indice della revisione, periodo di validità o altro, che avesse un'implicazione sulla validità del Rapporto di Ispezione. Le decisioni della revisione vengono comunicate al Cliente mediante PEC. Le decisioni vengono comunicate anche agli organi competenti¹
- Nella sezione Note del Rapporto di Ispezione riemesso verrà indicata la dicitura "Annulla e sostituisce il Rapporto XXXX con errata trascrizione xxxxxxxxxxxx."
- 3.4.09 – Nel caso di riemissione del Rapporto di Ispezione, il Cliente si impegna a non utilizzare più il Rapporto di Ispezione sostituito.
- 3.4.10 – ISET non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla sospensione, rinuncia o revoca del Rapporto di Ispezione.

3.5 – Validità del Rapporto di Ispezione

- 3.5.01– Il Rapporto di Ispezione rilasciato da ISET in ambito DPR 462/2001 per gli impianti elettrici di messa a terra e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ha validità di 5 anni, ad esclusione degli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli impianti a maggior rischio incendio per i quali la validità è di 2 anni.

3.5.02 – In seguito all'emissione del Rapporto di Ispezione, ISET tiene un registro informatico che associa ad ogni verbale emesso un numero progressivo, gli estremi del Cliente ispezionato e la scadenza (vedi POUT09 ISET All.1 – Registro dei Rapporti di ispezione DPR 462/01). Copia del Registro viene inviato annualmente alle autorità competenti, come previsto dall' art. 5 della Direttiva dell'11/03/2002 del Ministero delle Attività Produttive.

3.5.03 – Il Registro dei Rapporti di ispezione, per ragioni di riservatezza, non è disponibile al pubblico e viene tenuto a disposizione delle autorità competenti¹, nel caso di loro eventuali accertamenti.

3.6 – Conservazione della documentazione

3.6.01 – ISET tiene a disposizione delle autorità nazionali tutti i documenti pertinenti il processo di ispezione per un periodo di **dieci anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.

Articolo 4 – CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

4.1 – Concessione d'uso dei marchi

Con decorrenza dalla data di rilascio del Rapporto di Ispezione, il Cliente ha la facoltà di usare i marchi concessi da ISET, solo con riferimento al singolo schema per i quali ha ottenuto la relativa attestazione.

Essi sono legalmente registrati quali marchi collettivi, tutti i diritti rilevanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

4.2 – Disposizioni per l'uso dei marchi

Marchi concessi da ISET

Il Cliente può riportare su tutti gli impianti/dispositivi a cui è stato rilasciato il Rapporto di Ispezione i marchi concessi da ISET.

Il concessionario può inoltre usare detti marchi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con la chiara individuazione degli impianti/dispositivi oggetto di ispezione,
- nel periodo di validità del Rapporto di Ispezione,
- attribuendo il corretto significato alla attività di Ispezione di cui i marchi sono rilasciati,
- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti / riduzioni che ne permettano la perfetta leggibilità),
- nei colori eventualmente specificati ovvero in bianco e nero.

4.3 – Uso scorretto dei marchi

L'uso dei marchi e della attestazione è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio in associazione con gli impianti/dispositivi del cliente, quando:

- il Rapporto di Ispezione è stata rilasciata attestando un esito NON favorevole alla Norma di riferimento,
- il Rapporto di Ispezione è stato sospeso o revocato,
- i marchi vengono abbinati a impianti/dispositivi non coperti da attività di ispezione,
- i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle organizzazioni.

4.4 – Uso scorretto dei marchi – Azioni intraprese da ISET

Appena identificato l'uso scorretto, ISET prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la

pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

4.5 – **Marchi o contrassegni del Cliente**

4.5.1 – Il marchio o i contrassegni predisposti dal Cliente devono essere riportati sull'impianto/dispositivo in base a quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per l'attività di ispezione, nonché dalle "prescrizioni particolari".

4.5.2 – Una copia del marchio o dei contrassegni del fabbricante deve essere depositata c/o ISET per la preventiva autorizzazione da parte di ISET stessa

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1 – **Obblighi del Cliente**

Il Cliente si impegna a:

- a) garantire la costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2;
- b) effettuare regolari manutenzioni agli impianti/dispositivi a cui è stato rilasciato il Rapporto di Ispezione con esito favorevole, in modo tale da garantire la loro costante conformità;
- c) comunicare a ISET la cessazione dell'attività;
- d) comunicare a ISET ogni trasferimento o spostamento dell'impianto/dispositivo indicato sul Rapporto di Ispezione; in questa eventualità ISET si riserva di accettare ulteriori visite supplementari, il cui costo è a carico del Cliente;
- e) non utilizzare il Rapporto di Ispezione rilasciato da ISET in modo da portare discredito a ISET o che possa essere considerato ingannevole;
- f) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i Rapporti di Ispezione rilasciati da ISET;
- g) in relazione allo stato di attività ispettiva esercitata da ISET, consentire l'accesso ai siti produttivi agli ispettori dell'organismo di accreditamento ACCREDIA e/o personale dell'Autorità competente, accompagnati dal personale incaricato da ISET; tali situazioni, che sono mirate a valutare l'operato del personale incaricato da ISET, sono regolarmente comunicate con opportuno preavviso. Salvo i casi di riacquiescenza di singoli ispettori per motivate ragioni, l'eventuale rifiuto da parte del concessionario, ad accettare la presenza degli ispettori dell'organismo di accreditamento ACCREDIA può comportare la sospensione o la revoca dei Rapporti di Ispezione, ove questa siano già stati rilasciati;
- h) versare gli importi stabiliti per l'attività ispettiva ad ISET;
- i) consentire ed agevolare, tutte le attività ispettive che ISET intende eseguire per il controllo degli impianti/dispositivi presso i siti produttivi interessati, definiti dal

ModCOM03.01 “Offerta Verifiche DPR462” e dal modulo ModUT09.05 “Conferimento di Incarico” e comunque negli ambiti che abbiano attinenza con l’attività ispettiva stessa;

- j) se copie Rapporti di Ispezione vengono fornite ad altri, i Rapporti devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di ispezione.

Articolo 6 – SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI INFORMATIVA

6.1 – Sicurezza sul lavoro – obbligo di informativa

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Cliente si impegna a fornire a ISET un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da ISET.

Il Cliente si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro.

Le ispezioni vanno condotte nel rispetto delle norme di sicurezza e a salvaguardia dell’incolumità personale di chi le esegue sulla base di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., adottando i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti.

Articolo 7 – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

7.1 – Sospensione

Il Rapporto di Ispezione può essere sospeso allorché ISET abbia ragione di ritenere che l’impianto/dispositivo non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari precedentemente verificati e, in particolare, nei seguenti casi:

- inadempimento, da parte del Cliente, degli obblighi previsti all’art. 5 che precede;
- su richiesta motivata del Cliente
- nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a ISET, a qualunque titolo.

7.2 – Conseguenze della sospensione

7.2.01 – Durante il periodo della sospensione del Rapporto di Ispezione, il Cliente:

- non può utilizzare il Rapporto di Ispezione, né qualificarsi come Organizzazione detentrica del Rapporto di Ispezione;
- è comunque tenuto al pagamento degli importi dovuti per l’attività di ispezione di ISET.

ISET comunica il provvedimento di sospensione agli Enti interessati¹.

7.2.02 – La sospensione può essere annullata soltanto se il Cliente avrà ovviato ai rilievi formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempienza nei tempi e nei termini previsti.

ISET potrà effettuare visite ispettive straordinarie concordate con il Cliente al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate.

Tutte le spese relative a tali verifiche straordinarie sono a carico del Cliente.

7.2.03 – I provvedimenti di sospensione hanno una durata massima di 6 mesi. Trascorso tale termine, in assenza del ripristino della conformità, il Rapporto di Ispezione viene revocato.

7.2.04 – Il provvedimento di sospensione del Rapporto di Ispezione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al Cliente a mezzo PEC.

7.3 – Revoca

Il Rapporto di Ispezione può essere revocato per inadempienza del Cliente dal Contratto sottoscritto con ISET (ModCOM03.01 Offerta Verifiche DPR462⁹⁹) ed, in particolare, in caso di:

- a) l'impianto/dispositivo non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari precedentemente verificati;
- b) fallimento o cessazione dell'attività del Cliente;
- c) non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5 che precedono;
- d) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del Rapporto di Ispezione ;
- e) condanna del Cliente per il mancato rispetto di requisiti cogenti degli impianti e dispositivi oggetto del presente Regolamento;
- f) mancato adeguamento a modifiche normative e/o direttive/regolamenti;

La decisione della revoca viene comunicata al Cliente mediante PEC.

7.4 – Conseguenza della revoca

Nel caso di revoca del Rapporto di Ispezione , il Cliente si obbliga a:

- a) non utilizzare più il Rapporto di Ispezione ;
- b) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a ISET.

ISET a sua volta provvede a:

aa) indicare la revoca del Rapporto di Ispezione nella banca dati inviata annualmente al Ministero delle Attività Produttive di cui al punto 3.5.02 che precede (POUT09 All.1 – Registro dei Rapporti di Ispezione);

bb) comunicare il provvedimento di revoca alle autorità competenti¹ interessate.

7.5 – **Rinuncia**

Il Cliente può rinunciare al Rapporto di Ispezione :

a) non intenda mantenere agli impegni assunti indicati all' articolo 5 che precede.

La rinuncia deve essere comunicata tramite PEC.

La rinuncia è da considerarsi in vigore a partire dal momento in cui ISET riceve la comunicazione del Cliente con le motivazioni.

7.6 – **Conseguenze della rinuncia**

Nel caso di rinuncia al Rapporto di Ispezione conseguito, il Cliente si obbliga a:

a) cessare di utilizzare il Rapporto di Ispezione conseguito;

b) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a ISET.

ISET, a sua volta, provvede a:

aa) indicare la revoca del Rapporto di Ispezione nella banca dati inviata annualmente alle autorità competenti di cui al punto 3.5.02 che precede (POUT09 All.1 – Registro dei Rapporti di ispezione);

bb) comunicare il provvedimento di revoca alle Autorità competenti¹ interessate.

Articolo 8 – TARIFFE

8.1 – **Importi relativi alle attività di ispezione**

Gli importi relativi alle attività di ispezione, nonché le relative condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell'offerta/contratto ModCOM03.01 “Offerta Verifiche DPR462” , ovvero nella comunicazione di cui al punto 3.2.01 (Conferimento dell'incarico ModUT09.05), documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel Tariffario ISET in vigore e sulla base delle informazioni fornite dal Cliente.

Per quanto non espressamente previsto nell'offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle stesse, si applicano gli importi indicati nel Tariffario ISET in vigore.

Articolo 9 – LIMITI DELLA ATTIVITA' ISPETTIVA E RESPONSABILITA'

9.1 – Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del Cliente - Manleva

9.1.1 – Il rilascio ed il mantenimento del Verbale Ispettivo non costituiscono garanzia da parte di ISET del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Cliente. Pertanto il Cliente rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto mantenimento degli impianti / dispositivi e della conformità degli stessi ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, direttive, regolamenti, ecc, di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

9.1.2 – Il Cliente si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne ISET ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da ISET sulla base del presente Regolamento.

9.2 – Inadempimento ISET – Limiti alla responsabilità

9.2.1 – ISET potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave.

9.2.2 – Fermo restando quanto previsto al punto 9.2.1 che precede, la responsabilità di ISET per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere un importo totale **pari a una volta** l'ammontare dell'importo pagato per le attività effettuate da ISET, a partire dal verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di ISET.

9.3 – Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di ISET dovrà essere avanzata dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L' informativa è resa a coloro che operano con ISET s.r.l., ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ISET srl, con sede in Moglia (MN), Via Donatori di Sangue 9, nella persona del Legale Rappresentante dr. Ben Xu.

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Direttore Generale P.I. Gian Luca Ravara.

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: iset@iset-italia.com

10.1 - Luogo di trattamento dei dati

I dati personali (qui di seguito "i dati") forniti direttamente dal Cliente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da ISET – ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Cliente stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l'invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.).

I dati connessi ai servizi di ISET s.r.l. hanno luogo presso la sede legale di ISET in Via Donatori di Sangue, 9 – 46024 Moglia (MN) e sono curati solo da personale ISET responsabile della gestione dei dati o da eventuali collaboratori esterni per la manutenzione della banca dati stessa.

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [Regolamento 2016/679 art.13 comma 1 punto f)].

10.2 - Tipo di dati trattati

Il conferimento dei dati del Cliente è indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con ISET, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per ISET di dar corso ai medesimi rapporti.

10.3 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dal Regolamento 2016/679 [art.32].

I dati potranno essere comunicati da ISET, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati, sia responsabili, sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da ISET, ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da ISET, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l'incarico di procedere al recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della attività ispettiva di ISET.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni a far data della sottoscrizione del presente Regolamento.

10.4 - **Diritti degli interessati**

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e i diritti previsti dal Regolamento 2016/679, facendo pervenire apposita istanza scritta attraverso i canali sotto elencati. In particolare i soggetti potranno legittimamente chiedere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato [Regolamento 2016/679 - art.13 comma 2 punto b) e c)].

Le richieste possono essere rivolte ad ISET s.r.l. utilizzando uno dei seguenti canali:

- E-mail: iset@iset-italia.com
- Telefono: +39 0376 598963
- Posta ordinaria: ISET - Via Donatori di Sangue, 9 – 46024 Moglia (MN)

10.5 - **Consenso degli interessati**

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Cliente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità riportate.

Articolo 11 – RICORSI e RECLAMI

11.1 – **Ricorso** - Il Cliente richiedente l'attività di ispezione può presentare ricorso contro le decisioni di ISET, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.

Il ricorso può essere presentato dal Cliente in qualità di Soggetto Giuridico, per contestare un'eventuale errore di emissione del Rapporto di Ispezione da parte di ISET oppure contestare un'eventuale errore di sospensione o revoca del Rapporto di Ispezione emesso da ISET.

Tale ricorso deve essere motivato e supportato da materiali integrativi (es. relazione).

Si intende **Soggetto Giuridico**, persona fisica o persona giuridica che assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dell'impresa ed in possesso della partita IVA. E' soggetto

giuridico anche la persona giuridica pubblica (ad esempio: Regione, Provincia, Comune, Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Istituzionali come l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., le Università, ecc...).

Il ModCOM01.10 ultima revisione è scaricabile in formato pdf dal sito web di ISET.

Le funzioni di ISET coinvolte nella gestione dei ricorsi sono: Direzione Generale, Referente commerciale e Responsabile Qualità

11.2 – ISET dovrà trattare il ricorso entro **quattro mesi** dalla data della sua presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo il Cliente interessato. Il trattamento del ricorso verrà effettuato da personale ISET non coinvolto nel processo di ispezione soggetto al ricorso, congiuntamente al Legale Rappresentante.

11.3 – ISET dovrà comunicare al Cliente che ha presentato il ricorso l'esito dello stesso **entro trenta giorni** dalla data della conclusione.

11.4 – **Reclamo** - Il reclamo può essere presentato da un qualsiasi consumatore in qualità di persona fisica o giuridica, per segnalare un'eventuale anomalia pertinente la sicurezza dell'impianto / dispositivo certificato da ISET. Tale reclamo deve essere motivato e supportato da materiali integrativi (es. relazione).

Il ModCOM01.07 ultima revisione è scaricabile in formato pdf dal sito web di ISET.

Il reclamo verrà valutato dal Direttore Generale, dal referente commerciale, oppure dal RQ di ISET, a seconda dell'ambito del reclamo. Il trattamento del Reclamo verrà effettuato da personale non coinvolto nel processo di ispezione oggetto al Reclamo, congiuntamente al Legale Rappresentante. La risposta avverrà entro 30 gg. lavorativi. Si precisa che alcune informazioni potrebbero essere non comunicate al segnalatore in quanto coperte da segreto professionale e riservatezza dei dati nei confronti del Cliente.

Articolo 12 – FORO COMPETENTE

12.1 – Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462" di cui al presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Articolo 13 – CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

13.1 – Il presente Regolamento costituisce parte integrante del ModCOM03.01 "Offerta Verifiche DPR462".

Tramite la sottoscrizione in calce, il Cliente dichiara di accettare come di fatto accetta tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento e nei Regolamenti specifici per norma di accreditamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

Data, li/.....

Il Cliente
Timbro e firma

.....

Ai sensi degli artt. 1341,1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere letto e compreso e quindi di approvare specificatamente le seguenti clausole: **2.3 – Ottenimento e mantenimento del Rapporto di Ispezione – Importi dovuti, 2.5 – Impegno di riservatezza; 3.5 – Validità del Rapporto di Ispezione ; 4.3 – Uso scorretto dei marchi; 5.1 – Obblighi del Cliente; 9.1 – Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del Cliente – Manleva; 9.2 – Inadempimento ISET – Limiti alla responsabilità; 9.3 – Clausola di decadenza; Articolo 11 – RICORSI e RECLAMI; Articolo 12 – FORO COMPETENTE**

Il Cliente
Timbro e firma

.....

NOTE

¹ - le autorità di notifica competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri Ministeri coinvolti)

- l'ente di accreditamento ACCREDIA

- le Autorità di sorveglianza e controllo sul mercato (ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

- altri organismi notificati nell'ambito delle stesse Direttive/Regolamenti